

**CIRCOLARE N. 1.2020**

*Rimini, 2 marzo 2020*

**Oggetto: NOVITÀ E CONFERME DELLA LEGGE FINANZIARIA 2020 E COLLEGATI**

Spettabile Clientela,

con la presente Vi informiamo sulle principali novità e conferme contenute nella Legge 30.12.2019 n. 160 (c.d. “Legge Finanziaria 2020”), nel relativo Collegato (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019) e nel c.d. “Decreto 1.000 proroghe” (D.L. n. 162/2019).

Restiamo a disposizione per chiarimenti e per gli approfondimenti relativi al Vostro caso specifico.

**INDICE**

	<b>Pagina</b>
<b><u>Novità e conferme per persone fisiche</u></b>	<b>2</b>
<b>Detrazioni prorogate</b>	<b>2</b>
<b>C.d. “bonus facciate”</b>	<b>2</b>
<b>Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito</b>	<b>3</b>
<b>Tracciabilità delle detrazioni</b>	<b>3</b>
<b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b>	<b>3</b>
<b>Imposta sostitutiva plusvalenze cessione immobili</b>	<b>3</b>
<b>C.d. “bonus bebè” e “bonus asilo nido”</b>	<b>4</b>
<b>Mancata proroga cedolare secca immobili commerciali</b>	<b>4</b>
<b>Mancata proroga c.d. “sconto in fattura”</b>	<b>4</b>
<b><u>Novità e conferme per le imprese</u></b>	<b>4</b>
<b>Estromissione immobile ditta individuale</b>	<b>4</b>
<b>Rivalutazione beni d’impresa</b>	<b>4</b>
<b>Proroga Sabatini-ter</b>	<b>5</b>
<b>Ritenute e compensazioni in appalti/subappalti</b>	<b>5</b>
<b>Reverse charge IVA per somministrazione di manodopera</b>	<b>5</b>
<b>Proroga divieto di emissione fattura elettronica professioni sanitarie</b>	<b>5</b>
<b>Periodicità c.d. esterometro</b>	<b>5</b>
<b>Imposta di bollo su fatture elettroniche senza IVA</b>	<b>5</b>
<b>Limite all’utilizzo di denaro contante</b>	<b>5</b>

## NOVITÀ E CONFERME PER PERSONE FISICHE

### **Detrazioni prorogate**

E' confermata la proroga al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le seguenti spese detraibili dalle imposte:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio, per poter fruire della detrazione del 50% sull'importo massimo di € 96.000 a unità immobiliare;
- interventi di riqualificazione, per poter fruire della detrazione del 65% - 50%;
- acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2019 (c.d. "bonus mobili"), per poter fruire della detrazione del 50 % sull'importo massimo di € 10.000 a unità immobiliare;
- interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. "bonus verde"), per poter fruire della detrazione del 36 % sull'importo massimo di € 5.000 a unità immobiliare.

### **C.d. "bonus facciate"**

È stabilita l'introduzione della nuova detrazione, c.d. "bonus facciate", pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, da ripartire in 10 quote annuali costanti.

La detrazione si applica a interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata (finiture delle superfici esterne), su balconi o su ornamenti e fregi.

Per poter godere della suddetta detrazione, gli edifici devono essere situati nelle zone A e B individuate dall'articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

- la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (c.d. centri storici);
- la seconda (zona B) include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq (c.d. zone parzialmente edificate).

### **Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito**

E' stabilita la rimodulazione in base al reddito del contribuente delle detrazioni per oneri (es. spese funebri, assicurazioni su vita/infortuni, spese asili/scuole/università, spese veterinarie, erogazioni liberali, attività sportive ragazzi, affitto studenti) con le modalità seguenti:

- detraibile l'intero importo se il reddito complessivo non supera € 120.000;
- detraibilità limitata e proporzionale se il reddito complessivo è tra € 120.000 ed € 240.000;
- nessuna detrazione se il reddito supera € 240.000.

Sono escluse da tale modifica e quindi sono interamente detraibili/deducibili le seguenti spese:

- interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale;
- spese sanitarie;
- spese per ristrutturazione edilizia e per risparmio energetico;
- tutti gli oneri deducibili (es. contributi previdenziali, fondi di previdenza integrativa).

### **Tracciabilità delle detrazioni**

La detrazione IRPEF del 19% (ad es. spese sanitarie, interessi mutui, spese funebri, assicurazioni su vita/infortuni, spese asili/scuole/università, spese veterinarie, erogazioni liberali, attività sportive ragazzi, affitto studenti) è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario o altri sistemi di pagamento tracciabili (ad es. assegni, carta di credito, bancomat).

La disposizione non si applica agli acquisti di medicinali e alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

E' riproposta la possibilità di rideterminare entro il 30.6.2020 il costo d'acquisto di terreni (edificabili e agricoli) e di partecipazioni non quotate, posseduti alla data dell'1.1.2020 non in regime d'impresa. È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima e al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta fissata nelle seguenti misure:

- 11% per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

### **Imposta sostitutiva plusvalenze cessione immobili**

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni è prevista la possibilità di richiedere al Notaio rogante di assoggettare l'eventuale plusvalenza a imposta sostitutiva (26%), in luogo della tassazione ordinaria.

### **C.d. “bonus bebè” e “bonus asilo nido”**

È confermata la possibilità di riconoscere, in base al reddito:

- un bonus per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d’età;
- un bonus per l’asilo nido, con riferimento ai nati dall’1.1.2016.

L’importo dei bonus è variabile a seconda dell’ISEE della famiglia richiedente.

### **Mancata proroga cedolare secca immobili commerciali**

Non è stata prorogata per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% precedentemente applicata ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

### **Mancata proroga c.d. “sconto in fattura”**

Salvo i casi di interventi condominiali di ristrutturazione di importo pari o superiore a € 200.000 (fr. *supra*), dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per l’adozione di misure antisismiche (c.d. “sisma bonus”) o per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico.

## **NOVITÀ E CONFERME PER IMPRESE**

### **Estromissione immobile da ditta individuale**

E’ riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale, da effettuarsi entro il 31.5.2020.

L’agevolazione è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR;

- riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020;
- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%, nella misura del 60% entro il 30.11.2020; il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

### **Rivalutazione beni d’impresa**

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.

### **Proroga c.d. “Sabatini-ter”**

È prorogata l’agevolazione c.d. “Sabatini – ter”, consistente nell’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi.

### **Ritenute e compensazioni in appalti/subappalti**

I soggetti residenti in Italia che:

- tramite contratti di appalto, subappalto, e simili, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera,
- affidano a un’impresa il compimento di una o più opere/ servizi, di importo complessivo annuo superiore a € 200.000, da svolgersi presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo,

sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali (incluse addizionali regionali e comunali) per lavoratori dipendenti (anche assimilati) direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

### **Reverse charge IVA per somministrazione di manodopera**

È confermata l’estensione del *reverse charge* alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto simili, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo (sono tali, ad esempio, i servizi di manodopera prestati dalle cooperative presso le strutture alberghiere).

### **Proroga divieto di emissione fattura elettronica per professioni sanitarie**

Anche per il 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

### **Periodicità c.d. esterometro**

E’ disposto che la trasmissione del c.d. esterometro vada effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza era mensile).

### **Imposta di bollo su fatture elettroniche senza IVA**

In luogo dell’attuale scadenza trimestrale, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale qualora non si superi la soglia annua di € 1.000.

### **Limite all’utilizzo di denaro contante**

È disposta la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante (attualmente pari a € 3.000) a (i) € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021; (ii) € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.